DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 9

Disposizioni sui prodotti a base di carne e su altri prodotti di origine animale

Il termine del 31 ottobre 1995 previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, e' differito al 31 maggio 1996 a condizione che:

a) lo stabilimento abbia iniziato i lavori di adeguamento entro il 31 ottobre 1995;

b) la regione o provincia autonoma esprima, sulla base dell'avanzamento dei lavori, parere favorevole alla proroga, trasmettendo lo stesso al Ministro della sanita'. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli stabilimenti possono proseguire la loro attivita' fino alla conclusione dell'istruttoria, che dovra' comunque concludersi entro e non oltre il 31 luglio 1996. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli stabilimenti per la produzione di alcuni prodotti di origine animale di cui al decreto del Ministro della sanita' 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1993, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	III — Disposizioni sugli istituti zooprofilattici sperimentali e altre disposizioni in materia veterinaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-9-disposizioni-sui-prodotti-a-base-di-carne-e-su-altri-prodotti-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it